

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 9 maggio 2023, n. 45  
**Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Castellana Grotte (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Zona Infetta.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

#### VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';

#### VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali";
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022

“Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante”;

- La DDS N. 127 del 17/11/2022 con oggetto *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento delle aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il “Piano d’azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia” biennio 2023-2024;

#### PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l’Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- L’Osservatorio fitosanitario ha aggiornato:
  - le aree delimitate ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022);
  - le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia” (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia” ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
  - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
  - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
  - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
  - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

#### PRESO ATTO CHE

- Il laboratorio designato IAMB, ha comunicato il risultato dell’ analisi molecolare per *Xylella fastidiosa* eseguita su un campione vegetale prelevato da ARIF, con il seguente rapporto di prova, pubblicato sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) e riportato nell’allegato 1/B:
  - Rapporto di prova 63/2023 IAMB del 19/04/2023 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Castellana Grotte (BA);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali del terreno sul quale insiste la pianta infetta di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta rappresentate nell’allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato 1/D, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La pianta infetta ricade in Area Delimitata Valle D’Itria - Zona Infetta in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.

**CONSIDERATO CHE**

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.

**ATTESO CHE**

La richiamata autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto della normativa fitosanitaria europea, deve essere richiesta solo ed esclusivamente per gli ulivi monumentali ufficialmente riconosciuti come piante di valore storico e risultati non infetti ai sensi della l.r. 14/07 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE**

Nell'area interessata dal presente provvedimento, non sono presenti ulivi già ufficialmente riconosciuti monumentali ai sensi della richiamata l.r. 14/07 e s.m.i., ma ulivi con caratteristiche di monumentalità che saranno segnalati alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per un eventuale riconoscimento da parte della Commissione tecnica alberi monumentali.

**DATO ATTO CHE**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 05/09/2019, ha statuito che l'Autorità competente deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie nell'ambito della gestione dell'emergenza fitosanitaria.

**VISTA**

La sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023.

**RICHIAMATI**

Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

**RITENUTO DI**

- Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per le piante riconosciute ufficialmente monumentali ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

**VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016****Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;

- dare atto che la pianta infetta e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 in agro di Castellana Grotte (BA), sono evidenziati nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricade la pianta infetta e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m , indicati nell'allegato 1/D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - l'estirpazione di n° 1 pianta di olivo risultata infetta da *Xylella fastidiosa*;
  - l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
  - l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alla pianta infetta, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca genotipo ST53;
- stabilire che per gli ulivi con caratteristiche di monumentalità ricadenti nell'area di 50 m attorno alla pianta infetta, risultati non infetti alle analisi di laboratorio, si procederà alla richiesta di riconoscimento ufficiale da parte della Commissione tecnica alberi monumentali;
- stabilire che sulla base delle risultanze della suddetta Commissione, si procederà all'applicazione del comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e all'estirpazione per gli ulivi non riconosciuti ufficialmente monumentali;
- stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
  - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
    - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)
    - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio ([c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)) e all'ARIF ([protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)) se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
  - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O.

- Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
- nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
  - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
  - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
  - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
- stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione della pianta infetta e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
    - estirpare la pianta infetta e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici, ad eccezione degli olivi monumentali risultati non infetti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
    - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
    - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
    - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
  - stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
    - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
    - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
    - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
  - stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta e delle piante ricadenti nei 50 m;
  - stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione della pianta infetta e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento della pianta.
  - stabilire che, in caso di estirpazione della pianta infetta e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario comunica all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it)), a mezzo pec: [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it).
  - dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.
  - trasmettere il presente atto con unica PEC:

- al Comune di Castellana Grotte (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 10 (dieci) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B-1/C- 1/D) costituito da n° 7 (sette) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria  
Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Salvatore Infantino



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

ALLEGATO 1



**ALLEGATO 1/B**

Sede italiana

**IAM.B ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO DI BARI**Dir 02/458  
MD

Valenzano, 19/04/2023

Dott. **S. INFANTINO, A. PERCOCO, A.R. CUOCCIO**  
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Tutela  
dell'Ambiente  
Sezione Osservatorio Fitosanitario  
Lungomare Nazario Sauro, 45  
70121 BARI

Dott. **A. BELLANOVA, M. GRAMEGNA**  
InnovaPuglia S.p.A.  
via Casamassima km. 3.000 70010 c/o Tecnopolis  
70010 Valenzano (BA)

**Oggetto:** Trasmissione esito saggi diagnostici molecolari su campioni provenienti dall'area "Delimitata Valle d'Itria – zona infetta" per la ricerca di *Xylella fastidiosa*. Rapporto di prova n. 63. Positivi.

Si allega alla presente l'elenco dei campioni raccolti in data 11 aprile 2023 provenienti dall'area "Delimitata Valle d'Itria – Zona infetta" (agro di Castellana Grotte), risultati POSITIVI alle analisi real-time PCR eseguiti con protocollo Harper et al. (2010).

Il Responsabile Scientifico  
Dott. Michele Digiaro

**Rapporto di prova n. 63. - Positivi/ IAMB – 11 aprile 2023**

Id	Data rilevamento	Codice busta	Codice squadra	Id giornal.	Codice Pool	Specie	Sintomo	Latitudine	Longitudine	Comune	Lab.	Tipo Analisi	Esito laboratorio	Operatore laboratorio	Zona
1545127	11/04/2023	3147478	111567	11	456151-11-11-2	Oliivo	Assente	40,840409	17,222267062	Castellana Grotte	IAMB	Molecolare	Positivo	Digiario M.	Delimitata Valle d'Itria – Zona Infetta

**ALLEGATO 1/C**

ARIF  
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[c.cavallo@regione.puglia.it](mailto:c.cavallo@regione.puglia.it)  
[fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2023 – COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
 Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
 in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
 dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
 penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
 eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_ (1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

**ALLEGATO 1/D**

AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023										
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	CASTELLANA GROTTE	1545127	63/2023 IAMB	19/04/2023	Olivo ( <i>Olea europaea</i> )	17,22267062	40,840409	57	66	FAVOINO ELVIRA

ZONE INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. ID CAMPIONE 1545127)										
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI							
CASTELLANA GROTTE	57	66	FAVOINO ELVIRA							
CASTELLANA GROTTE	57	67	LANZILLOTTA GIUSEPPE							
CASTELLANA GROTTE	57	88	BORGHESE SANTE MASTRONARDI SERAFINA							
CASTELLANA GROTTE	57	193	BORGHESE SANTE MASTRONARDI SERAFINA							
CASTELLANA GROTTE	57	293	FAVOINO ELVIRA							
CASTELLANA GROTTE	57	295	FAVOINO ELVIRA							